BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
871
23

Digitized by Google

Digitized by Google

871. 23

SULLA

CONDIZIONE DEI ROMANI

VINTI

DAI LONGOBARDI

DISSERTAZIONE

DI

CAUMO DE GIUSEPPE

FIRENZE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO GALILEI

1870

Digitized by Google

A

GIUSEPPE DE LEVA

MIO MAESTRO SAPIENTE AMOROSO

QUESTO TENUE LAVORO

QUALE PEGNO DI STIMA ED AFFETTO

UMILMENTE CONSACRO

Digitized by Google

Digitized by Google

La condizione dei romani vinti dai longobardi fu già oggetto importante di studi per una nobile schiera di dotti italiani e tedeschi. Ma, dopo tanti sforzi non ancora sciolta la questione, egli è pur d'uopo riconoscere, che in questo campo ingrato, tanto scarso di dati storici, non possono allignare che teorie, più o meno verisimili, e che il pretendere di raggiungere il vero sarebbe pio desiderio di mente esaltata, la quale ancor non conoscesse il terreno, su cui cammina. Contro la teoria dell'aldionato, difesa da Troya ed Hegel [1], ed alla quale sembrava volesse arridere un migliore avve-

[1] Troya — Della condizione dei romani vinti dai longobardi —, discorso. Milano 1844 Hegel — Geschichte der städteverfassung von Italien seit der zeit der romischen herrschaft bis zum ausgang des zwolften jahrhunderts — Leipzig, 1847. Merita appena menzione l'opera di Haulleville — Histoire des communes lombardes depuis leur origine jusqu'à la fin du XIII siècle — Paris, 1857-58, il quale non fa che seguire scrupolosamente Hegel.

Digitized by Google

nire, s'alzò, or son due anni, anche il celebre giureconsulto alemanno Bethmann-Hollweg [1], del quale fin da questo momento mi devo dichiarare seguace, cosicchè nella dissertazione, cui oso publicare, non feci in parte che svilupparne o citarne le opinioni. A questo carattere del mio breve lavoro voglia il lettore imparziale uniformare le proprie esigenze, e dietro queste poche parole credermi immune da qualunque pretesa.

Se si tratta di confutare l'opinione dei due sunnominati autori, secondo la quale i vinti romani sarebbero divenuti aldi per effetto della conquista, parmi necessario il ricercare anzitutto la condizione di questi, a che si possa riuscire ad alcuni punti principali, che valgano a portare luce sulla questione. Lo stato degli aldi, quale ci si presenta nell'editto dei re longobardi, riconosce la sua origine nella manomissione non solenne [2]; perpetuarsi poteva poi, oltre che colla stessa, a mezzo dei

[1] — Der germanisch-romanische civilprozess im mittelalter, I bd, vom fünften bis achten jahrhundert — Bonn 1868; è il quarto volume dell'opera maggiore: — Der civilprozess des gemeinen rechts in geschichtlicher entwickelung —.

[2] « Item qui haidium facere voluerit, non illi dit quattuor « vias » Rot. 224 IIII. « Nam qui haidionem facere vo« luerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat « qualiter voluerit, sibi per cartola, sibi qualiter ei placuerit » Liut. 23. Cito secondo la nuova edizione delle leggi longobarde di Bluhme. in — Monumenta Germaniae historica — ed. Pertz legum tom. IV, Hannoverae, 1868, la quale, se non affatto priva di mendo, va però sempre considerata la migliore, cfr — Literarisches centralblatt für Deutschland —

matrimoni fra aldi ed aldie, poichè tali nascevano i figli [1], dei matrimoni misti fra donne libere ed aldi [2], del concubinato fra uomini liberi

1869, pag. 1423-1426; già lo scorso anno uscì in piccolo formato, naturalmente senza l'apparato critico, sotto il titolo: — Edictus ceteraeque langobardorum leges cum constitutionibus et pactis principum beneventanorum — ex mai. edit. mon. Germ. ins. correct. rec. cur. Fridericus Bluhme, Hann. 1869.

[1] Spettavano le parti a patroni diversi, ed in allora, a che la figliuolanza avesse a restar soggetta al patrono del padre, doveva quegli pagare il prezzo per il mundio della madre: « Si haldius cuiuscumque haldia aut liberta uxorem « tulerit, si filius ex ipso coito habuerit, patri sequantur: sint « haldii quales et pater ». Rot. 218, emondata da Liut. 126: « Si haldius cuiuscumque haldiam alterius tulerit ad oxorem « et filii de ea procreati fuerent, et mundium ex ea non « fecerit, sint filii eius haldionis, cuius et mater fuerit, nam « postcus mundium fecerit, et filii nati fuerent, sicut ante- « rior edictus contenit, patre sequantur, et talem legem « habeant cum patrono suo, qualem et pater eorum habuit ». Quell'obbligo del patrono del padre risulta poi da documento a. 771 Troya — Codice diplomatico longobardo — Napoli, 1852-1855, V. 591 o Pertz, vol. cit., 659

[2] Rot. 216 cfr. form. I e II a questa legge, — liber papiensis —, ed. Boretius Pertz vol. cit. Però si alla donna libera, che ai figli di essa e dell'aldio restava aperta una via a potersi torre dall'aldionato. Un esempio di simili matrimoni v. in Troya, C. d. l. III, 614 Rispetto ai matrimoni misti fra libere e servi era avvero assai severo il diritto longobardo (Rot. 221 Liut. 24); pure l'ottavo secolo ce ne tramandò vari esempi (v Schupfer, — Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i longobardi — Vienna 1861, 11, 12), che nel fatto ridondavano a vantaggio degli aldi, le cui file ne venivano ingrossate.

ed aldie [1]. — Se davasi una manomissione all'aldionato, doveva di necessità l'aldio esser considerato come libero, ciò ch'è anche espresso in una legge di Rotari: « Si haldia aut liberta in casa aliena « ad maritum intraverit et servum tulerit, *liberta-* « *tem suam amittat* » (Rot. 217). Infatti, se pure da essa manomissione non veniva interamente spezzato il legame coll'antico padrone, il nuovo rapporto però era soltanto « mundium » [2], e quegli assumeva il titolo di « patronus » [3]. È però caratteristico, che altra volta ricompare la denominazione « dominus » [4], ciò che accennerebbe a continuazione di condizioni vecchie; se questa avesse vera-

[1] Liut. 106 (Rot. 222) cfr. Rot 156. 219. — Liut. 66 stabilisce: « De liberum hominem, qui oxorem de servo aut « do haldione suo vivente ipso marito tolerit, et filius aut « filias exinde nati fuerent, nullatinus ei heredis succedant, « sed libertatem suam habeant »; a migliorare il senso parmi debbasi ammettere la lezione « sed nec libertatem « suum habeant », lezione appoggiata a più codici e colla quale s'accorderebbero le formole del — liber papiensis — cosicchè nel caso contemplato dalla legge avremmo altra cagione d'aldionato.

[2] « . . . . tantum mundium de ea suscipiat, si aldia fuerit, « sicut lex est; et si fuerit ancilla, accipiat exinde pretium « aut vegariam, sicut convenerit ». Liut. 139. Per verità il vocabolo non denota qui il rapporto stesso, sibbene il prezzo del mundio, come in Rot. 183, 200, 214, 216 Liut. 9, 10, 14. Intorno a « mundius » e « mundium » nom. sing. cfr. Osenbrüggen — Das strafrecht der langobarden — Schaffhausen 1863, 81, 87).

[3] Rot. 235. Grim. 1. Liut. 68, 124, 143.

[4] Rot. 28. 127. 258 Grim. 1. Liut. 69, 87, 97, 139, 142, 147.

mente luogo, ricerchiamolo. Trovo anzitutto, che la legge non accorda alla persona dell'aldio maggiori guarentigie di quelle accordi allo schiavo; poichè le multe per offese o ferite arrecategli eguagliano quelle pei servi, di regola quelle pei servi ministeriali « qui docti domi aut probati sunt » [1], mentre il valore del capo di lui non istà molto al disopra [2]. Evitai a bella posta di usare il vocabolo « guidrigildo », appunto perchè al valore degli

[1] Rot. 28, 76-102, 206, 207, 383. Liut. 111. — In Rot. 205, 208, 210 è stabilita per l'aldia una multa doppia che per la schiava. Rot. 205 dice però di cho aldia trattasi: « Si « quis haldiam alienam, id est qui iam *de matre libera* « *nata* est violentiam fecerit, conponat solidos quadra- « ginta ». Il passo ha indotto Osenbrüggen a fare la domanda se sia lecito dedurne, fossero gli aldi i nati da madre libera, ma manomessa. (« Aldius und aldia sei der oder die « von einer freien, aber freigelassenen mutter geborne « (libertinus, libertina) » op. cit. 23). Oltre che però la legge non dice già « liberta (id est ipsa persona, qui *libera* « *dimissa* est », Rot. 206), si bene « matre libera », torna utile l'osservare anzitutto che l'aggiunta « qui de libera matre nata est » dà alla denominazione « aldio « un significato più amplo, poichè altrimenti riuscirebbe inutile. Osenbrüggen si richiama a Rot. 218 (v. nota 1, pag. 7) dove l'aldia è distinta dalla liberta; qui però l'ultimo vocabolo denota manomesse di classe superiore (cfr. Walter — Deutsche rechtsgeschichte — II aus. Bonn 1857 II 41 3). Perciò io credo Rot. 205 accenni ai nati da matrimoni misti fra donne libere ed aldi (Rot. 210).

[2] « Si quis aldium occiderit, conponat solidos sexagenta ». Rot. 129. « Si quis servum alienum ministerialem occiserit « probatum, ut supra, aut doctum, conponat solidos quin- « quagenta ». Rot. 130.

Digitized by Google

aldi, come al valore degli schiavi ne manca l'essenziale carattere. L'uccisore, esborsando alla famiglia dell'ucciso il « pretium mortui », annullava il diritto della stessa di vendicarne il sangue, diritto reso sacro dall'uso e dalle tradizioni dei padri. Anzi questo rapporto del guidrigildo colla « faida » era tale, che ne venivano chiamati al godimento i discendenti e congiunti maschi, mentre alle figlie dell'ucciso, soltanto in mancanza di questi, n'era accordata metà da Liut. 13. La ragione di quella esclusione v'è espressa dalle seguenti parole « quia « filiæ eius, eo quod femineo sexu esse provatur, « non possunt faidam ipsam levare » [1]. Trattandosi di aldi avvece è il patrono stesso, che, oltre riscuoterne le multe per offese o ferite loro arrecate [2], ne riceve pure il valore se uccisi [3]; solo Liutprando disponeva che durante il suo regno gli aldi e servi regi avessero diritto a parte della composizione, in caso d'omicidio: « curtis nostra me- « dietatem de aldiones et duas partes de servos « habeat, et relinqua parte ipsi parentis propinqui, « *ut unde habent dolore, habeant in aliquo pro-* « *pter mercedem consolationem* » (Liut. not. 3). « *Propter Deum et eius misericordia* precipimus « atque statuimus *sola pietatis causa*, ut si aldius « noster occisus fuerit, medietatem de ipsa con- « positionem tollat curte nostra, et medietatem pa- « rentes ipsius defuncti, si vivo patrem habuerit

[1] Cfr. Osenbrüggen op. cit. 17.
[2] Rot. 28. 127. Liut. 111, 124.
[3] Rot. 127.

Digitized by Google

« aldione nostro, sibe matrem, sibe fratres, sibe « filii » (Liut. not. 4). Agli accennati vantaggi concessi al patrono corrisponde però il dovere di pagare le multe inflitte all'aldio [1]; anche in questo campo non si smentisce il risultato avuto fin qui. Da una parte eguaglianza di pene e multe per aldi e servi [2], dall'altra esclusa la colpabilità d'amendue, quando agiscano per comando o col consenso del patrono o padrone [3]. Quegli ha poi da rappresentare l'aldio in giudizio [4], la qual posizione di-

[1] Rot. 258 Liut 121, 125, 147

[2] Rot. 244 258 Liut. 121, 125, 143

[3] In tal caso dunque la loro personalità viene assorbita, così che la multa è eguale a quella inflitta al patrono o padrono, qualora avesse operato in persona: « Si cuiuscumque servus aut ancilla, haldius vel haldia in ecclesiam « Dei confugium fecerit, et *dominus vel patronus eorum « aut per se aut per missos suos exinde violenter traxerit, « conponat wirigild suum in suprascripta basilica Et si « servus vel haldius sine voluntate domini sui hoc malum « fecerit*, det ipso servo aut haldionem pro ipso malo in « manu de custode ipsius basilicae, et *ipse dominus vel « patronus satisfaciat, quod per ipsius voluntatem hoc « factum non fuissit, et ipsum wirigild suum non conponat* ». Liut. 143 cfr. Rot 238, 241, 249 Liut 21. Ahist. 15. Un'eccezione parziale contiene Liut. 121: « *Si servus aut « haldius alienus per volontatem domini sui hoc malum « fecerit* . . . . . et provatum fuerit quod ipse dominus « consensit, *conponat sicut supra wirigild suum; sic tamen « ut ipse servus in ipsa conpositionem tradatur* ».

[4] « De haldionibus, qui de persona sua haldiones sunt, « si aliqua conpellatio facta fuerit, patronus eius eum defendat, aut per sagramentum, aut per pugnam, qualis « causa fuerit ». Liut. 68.

pendente basta di per sè sola a lasciar dedurre non potessero gli aldi render testimonianza o giurare per altri, nè comparire nelle assemblee del popolo; dall'esercito erano pure esclusi [1]. La condizione loro nell' interno della casa si rivela anch'essa cogli stessi tratti caratteristici di quella degli schiavi: li troviamo obbligati a servigi personali [2], nella capacità di alienare limitatissimi [3]; nel diritto matrimoniale poi non è posta alcuna barriera al despotismo del signore: egli può trattare i suoi aldi come schiavi, prendersene le mogli od adul-

[1] Cfr. Paulus Diaconus — De gestis langobardorum — (Mur. script. I. 1) l. 13: « Igitur langobardi tandem in Mar« ringam pervenientes, ut bellatorum possint ampliare nu« merum, plures a servili iugo eleptos, ad libertatis statum « perducunt: utque rata eorum haberi posset libertas, « sanciunt more solito per sagittam, immurmurantes nihil« ominus, ob rei firmitatem, quaedam patria verba. » V. anche Schupfer, op. cit. 29. 30 (carta a. 853).

[2] Rot. 78, 79, 82-84, 87, 89, 94, 96, 101, 102 (cfr. 128). Liut. 69, 142 cfr. Rot. 126, 377 Osenbrüggen, op. cit. 73. Del vocabolo « opera », che a proposito si trova usato nelle leggi, sono da notarsi i due seguenti significati: 1. « Operas « reddere, dare » sc. « pretium operarum » Rot. 128, 275, 276. Liut. 69, 132, 142. — 2. « Ipsi homenis *faciant* per ebdo« mata una operas tres » Liut. 83. Rispetto agli obblighi dell'aldio cfr. Grim. 1 e documento c. a. 740 dal Fumagalli in Troya, C d. l. IV 354, Pertz, vol. cit. 659, Bethmann-Hollweg, op. cit. 549-553.

[3] Rot. 235 (cfr. 233, 234) Liut. 78, 87 not. 5 cfr. Liut 58. Rot. 216 (217, 220). — Ad una loro sostanza accenna Rot. 216; era pur ammessa per essi la prescrizione: « liceat eum « (sc. hald.) res suas habere, quas per trigenta annorum « spatia iuste possedit ». Grim 1.

terarle, senza che per questo la libertà d'azione di quelli avanzi d'un passo verso la meta, cui può raggiungere l'uomo libero. Ciò che loro concede la legge nel secondo caso [1] non è qualcosa più di quello accordi ai servi: « Si quis homo liber ha-
« buerit servum vel ancillam, haldium aut haldiam
« coniucatus, et insticantem inimicum humani ge-
« neris cum ipsa ancilla, que servus eius maritum
« habit aut cum haldia qui cum haldione eius copu-
« lata est, adulterium perpetraverit: ita statuimus,
« ut perdat ipsum servum aut haldionem, cuius
« uxorem adulteravit, et ipsa mulier insimul, ut
« *vadant liberi et absoluti fulfrealis ubi voluerint* ». Però vi s'aggiunge, non poter essi « sine vera abso-
« lutione veri liberi esse —: ideoque veniant ad
« palatio ad nos aut qui pro tempore princeps
« fuerit terrae istius eos absolvat et faciat eorum
« preceptum, et sint postea certissimi liberi et
« absoluti » (Liut. 140).

Sulla condizione degli aldi basterà il già detto; lascierò per ora da parte le deduzioni, che se ne potrebbero trarre, poichè in seguito mi sarà offerto il destro di farlo, e passo a trattare della conquista.

I longobardi, lasciate le regioni da loro abitate nella Pannonia, comparvero sul suolo della nostra penisola [2] nemici alla religione dominante ed

[1] Il primo è contemplato da Liut. 66 (v. nota 1 pag. 8); la legge s'occupa però solo dei figli.

[2] Sulle cause che ve gli indussero, cfr. Türk — Forschungen auf dem gebiete der geschichte, IV, die langobarden und ihr volksrecht — Rostock 1835, 43, 44.

Digitized by Google

all' impero; è dunque d'una occupazione violenta, di cui qui trattasi. Poichè infatti essi non scesero già in Italia a predare, ma a prendervi sedi fisse [1]; l'Italia poteva essere degna meta al loro lungo cammino. Già questa circostanza ci deve spingere a ricercare con interesse l'epoca del definitivo loro stanziamento. A fissarla a' primi tempi d'Antari parmi conducano le troppo belle parole, con cui il cronista longobardo infiora la restaurata monarchia; ed ora alcune brevi considerazioni sui tempi posteriori. Fin da questo momento è d'uopo notare, che ai longobardi non venne mai fatto di conquistare l'intera penisola: vi tennero ancora piede fermo gli imperiali, e odio o politica ravvivarono spesso la lotta. Nè solo da questa parte minacciava pericolo ai nuovi conquistatori: i franchi non avevano tuttavia dimenticata l'Italia, e altrove cresceva in potenza un nuovo popolo, quello degli avari [2]. A prepararsi un rifugio per i momenti della sventura, a conservarsi più facilmente la parte già occupata,

[1] « Igitur langobardi, relicta Pannonia, cum uxoribus et « natis, omnique suppellectili *Italiam properant posses-* « *suri* » P. D. II 7. Nell' — Origo gentis langobardorum — è detto: « Et mobuit albuin rex longobardorum de pan- « nonia mense aprilis a pascha indictione prima. Secunda « vero indictione *ceperunt predare in Italia* »; Pertz, vol. cit 644. È chiaro però che il « predare » non accenna allo scopo dell'impresa.

[2] Cfr. Pabst — Geschichte des langobardischen herzogthums in forschungen zur deutschen geschichte — II 2 1862, 409, 410.

Digitized by Google

si comprese la necessità di mantenere vasta rete di piazze forti [1]. Che questa politica trovasse a preferenza applicazione nelle regioni venute in loro potere nei primi tempi, è certo in generale da ammettersi. Poichè l'ordine publico, specialmente dopo compiuto il regolare stanziamento, ed altre ragioni sconsigliavano dall'estendere più oltre quello stanziamento, e perciò era rilassato il nodo, che univa le nuove conquiste al regno, il naturale stato delle cose domandava piuttosto si distruggessero le città, da poi successivamente prese, o le mura loro, a che quelle non potessero ridivenire baluardi inimici. Rotari « (Chrotarius) cum exer-
« citu Genavam maritimam, Albiganum, Varicol-
« tim, Saonam, Ubitergium [2] et Lunam civitates
« litoris maris de imperio auferens vastat rumpit
« incendio concremans, populum diripit spoliat et

[1] Cfr. Hegel, op. cit. I. 477, 480. Tra le città fortificate noterò soltanto: Benevento P. D. V. 8 VI. 1, Bergamo VI. 20, Forumjulii IV. 38, Spoleto Greg. I epist. IX 30, Ticino P. D. V. 2 VI. 55, Verona III 23

[2] Rispetto alla sorte di Oderzo (Fred. erro nel porla tra le altre città) ascoltiamo anche Paolo Diacono: « Opiter-
« gium quoque civitatem inter Tarvisium et Forojulii posi-
« tam pari modo expugnavit et diruit Rothari. » P. D. IV 47. Narra poi lo storico longobardo, re Grimoaldo portasse grande odio ai romani, che gli avevano uccisi due fratelli:
« Quam ob causam Opitergium civitatem, ubi ipsi extincti
« sunt, funditus destruxit, eorumque qui ibi aderant fines
« forojuliianis, tarvisianisque et cenetensibus divisit. »
P. D. V. 28 A spiegare il secondo passo non parmi necessario d'ammettere, come fa Pabst (op. cit. 436), la città

« captivitate condemnat murosque earum usque « ad fundamenta destruens vicos has civitates no- « minare praecepit ». (Fred. chron. c. 71); Agilulfo distruggeva già prima Padova e Cremona [1]. La ruina però della seconda almeno non è a spiegarsi semplicemente con la ragione già enunciata; potè benissimo essere anche conseguenza delle relazioni assai tese fra le due parti, rese tali per essere la figlia di quel re tenuta ancor prigione dai greci. — Ed appunto da rapporti momentanei non potrebbe pure alcuna volta dipendere la sorte delle popolazioni? Grimoaldo infatti, tremendo nemico del nome romano, massacrò quelli di Forumpopuli, che altra volta l'avean molestato [2]; Liutprando, al quale balenava dinanzi gli occhi l'idea di unire l'Italia sotto il suo scettro, comparve da prima sulla scena del mondo politico non già nemico ai romani, chè ne lo sconsigliavano le circostanze d'allora [3]; parecchie città gli si diedero [4]; come

ricadesso, dopo essere stata presa da Rotari, nelle mani degl'imperiali, per venir poi ripresa da Grimoaldo, poichè il « funditus destruxit » esprime di certo più che non il « diruit »; oltracciò d'una riconquista non è fatta parola.

[1] P. D. IV 24, 29.

[2] « Sicque eandem urbem deiecit, ut usque hodie pau- « cissimi in ea commaneant habitatores ». P. D. V. 27.

[3] Cfr. Pabst, op. cit. 476

[4] « Langobardis vero Aemiliae castra Feronianum, « Montebelli, Bononia, Verablum cum suis oppidis Buxo « et Persiceto, Pentapolis quoque et Auximana civitas se « tradiderunt ». Anast. — De vitis rom. pont. — in Greg. II, Mur. script. III 1. 156. Al contrario P. D. VI. 49 « rex in- « vasit castra ».

ne venissero trattati gli abitanti, è facile immaginare; persino Ravenna ei tenne per breve tempo [1]; i maggiorenti soltanto, a quanto pare, ne furono cacciati o fatti prigioni [2]. — Re Agilulfo avvece,

[1] « Eo tempore rex Liutprandus Ravennam obsedit, « Classem invasit atque destruxit ». P. D. VI 49 Classis non è per verità che una parte di Ravenna (Manso Geschichte des ostgothischen reiches in Italien — Breslau 1824, 45 d); però il possesso dell'intera città risulta dal seguente passo: « Rursus cum Ravennam Hildebrandus regis nepos et Po- « redeo vicentinus dux obtinerent, irruentibus subito ve- « neticis. Hildebrandus ab eis captus est, Peredeo viriliter « pugnans occubuit ». P. D. VI. 54 (cfr. Mur. ss. II 1. 170).

[2] « Longobardi - metropolim Ravennam occuparunt, et, « ejectis magistratibus tuis, proprios constituere magi- « stratus ». Greg II a Leone imp. Troya, C. d. I. III 430. « Sed et captivos omnes, quos detinebat (sc. Luitprandus) « ex diversis provinciis romanorum missis litteris suis « tam in Tusciam suam, quamque trans Padum una cum « ravennatibus captivis, Leonem, Sergium, Victorem et « Agnellum consules praedicto beatissimo redonavit pon- « tifici ». Anast. in Zach. Mur. ss. III. 1. 162. È incerto se si debba metter in relazione questo passo col seguente: « Rex vero longobardorum Luitprandus generali motione « facta Ravennam progressus est, atque illam obsedit per « dies aliquot, et *castrum pervadens Classem*, *captos* « *abstulit plures* et opes abstulit innumeras » (emend. Mur ss. I. 1. 506, 192). Anast. in Greg. II Mur. ss. III. 1. 156. — Anche nemico, Liutprando non infierisce contro i romani: è degno di particolare attenzione il suo modo di procedere in una campagna contro Roma: « Depraedataque Campania, « multos nobiles de romanis more langobardorum tutundit, « atque vestivit » Anast. in Greg. III Mur. ss. III. 1. 160. Il rito accenna alla presunta supremazia territoriale del re longobardo, e che quello non equivalga a qualcosa più che

avanzatosi una volta fino alle porte di Roma, conduceva via legati i romani, perchè fossero venduti in Francia [1]; siccome in questo ed in altri casi la guerra vestiva più il carattere di scorreria, niente di più naturale si predassero i superstiti, per guadagnarne grossi riscatti o farne altrove mercato.

Ma per effetto dell'invasione in quale stato vennero coloro, che, assoggettati nei primi tempi, d'allora in poi rimasero sotto il dominio dei barbari? Per quanto oscuro il problema, guardiamoci dal chiamare a dilucidarlo le conquiste posteriori. Tra queste e l'epoca antica evvi un muro di separazione; qui pure, diversità nel trattamento accompagnano il periodo della lotta [2] e del disordine; ma poichè, giova ripeterlo, i longobardi non sce-

a semplice sottomissione (Hegel op. cit. I 423 esagera nell interpretazione), emergo da quanto segue: « Spoletini et « reatini aliquanti eorum utiles personae, antequam Desi- « derius seu longobardorum eius exercitus ad clusas per- « gerent, illi ad beatum Petrum confugium facientes praedicto « sanctissimo Hadriano papae se tradiderunt, et in fide « ipsius principis apostolorum, atque praedicti sanctissimi « pontificis jurantes, more romanorum tonsurati sunt » etc. Anast. in Adr. Mur. ss III I 185 Cfr. Adr. a Carlo a 788. — Rispetto al nesso, che teneva congiunte le nuove conquiste al regno cfr. Pabst op. cit 463-467, 491.

[1] « Post hoc plaga gravior fuit adventus Agilulphi, ita « ut oculis meis cernerem romanos, more canum, in collis « funibus ligatos qui ad Franciam ducebantur venales ». Greg. I epist. V 40.

[2] « Alboin voverat, quod universum populum (sc. tici- « nensis civitatis), *quia se tradere noluisset*, gladio extia- « gueret. » P. D. II 27. Cfr. anche P. D. II 12.

Digitized by Google

sero in Italia a predarvi, bensì a fondarvi un regno, ha ben presto da succedere, e succedè in fatto, un rapporto generale, dal quale appunto dipende l'avvenire di quei vinti. Onde poter stabilire con qualche verisimiglianza la natura di esso, è necessario ricorrere ai due tanto celebri passi di Paolo Diacono, che, se non rischiarano le tenebre, sono però i soli che trattino in particolare della questione.

Al tempo dei duchi « multi nobilium romano-
« rum ob cupiditatem interfecti sunt: *reliqui vero*
« *per hostes* (al. hospites) *divisi, ut tertiam partem*
« *suarum frugum langobardis persolverent, tribu-*
« *tarii efficiuntur* » (P. D. II. 32).

Eletto Antari « ob restaurationem regni duces, qui
« tunc erant, omnem substantiarum suarum medieta-
« tem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit, unde
« rex ipse, sive qui ei adhaererent eiusque obsequiis
« per diversa officia dediti, alerentur. *Populi tamen*
« *aggravati per langobardos hospites* (pro langobar-
« dis hospitia cod. amb.) *partiuntur*. Erat sane hoc
« mirabile in regno langobardorum, nulla erat vio-
« lentia, nullae struebantur insidiae, nemo aliquem
« iniuste angariabat..... » (P. D. III. 16).

Già di Clefo è narrato: « Multos romanorum viros
« potentes, alios gladio extinxit, alios ab Italia ex-
« turbavit » (P. D. II. 31). Poi i duchi infierirono contro i nobili « ob cupiditatem », cioè per potersi impadronire dei loro beni [1]; gli altri « reliqui »

[1] Nobiltà e clero, perchè in possesso delle maggiori ricchezze, dovevano naturalmente esser l'oggetto di accanita

vennero divisi tra i longobardi, e fatti tributari del terzo dei frutti. Chi fossero dunque i « tributarii », lo designa la natura della prestazione: essi erano i possessori di terre [1].

Dal secondo passo poi deduco: *a*. Che il vocabolo « aggravati », quantunque si potrebbe credere accennasse generalmente ai danni prodotti dalla guerra di conquista, indica con più verisimiglianza un rapporto già esistente, il che riesce più chiaro, qualora si prenda in considerazione il significato di « gravitas » in Ducange [2]. Gli « aggravati » sarebbero dunque i « tributarii » del primo passo, e ciò proverebbe indirettamente la novità del fatto. — *b*. Che la prestazione del terzo venne tolta in conseguenza della cessione da parte del romano d'una corrispondente quantità di terreno. — Il carattere di quel tributo era richiesto dalle condizioni allora vigenti. L'epoca dei duchi è l'epoca del febbrile e sregolato movimento e vi brilla in tutta la sua pienezza la natura del barbaro; ma eletto Autari, con molta verisimiglianza di fronte alla alleanza franco-greca [3], abbandonata qualunque idea di preda o conquista al di là delle Alpi, deve il longobardo incominciar

persecuzione da parte dei longobardi; arrogi che il secondo era legato all'impero anche dalla religione (cfr. Papencordt — Geschichte der vandalischen herrschaft in Afrika — Berlin 1837, 175, 176 e P. D. IV 6. 43).

[1] Più in Bethmann-Hollweg, op. cit, 304-307.

[2] Schupfer — Delle istituzioni politiche longobardiche — Firenze 1863, 74.

[3] Pabst, op. cit 422-424.

Digitized by Google

ad amare quel suolo, ch'egli ha da difendere, e, messo termine all'odioso tributo con la divisione delle terre, assicurarsi le spalle da qualunque possibile alzata di scudi per parte de' romani del regno. — Incominciano i tempi della pace e della tranquillità interna; dalla esagerata pittura, che ne fa lo storico longobardo, non è egli però lecito il trarre argomento favorevole alla mia opinione? — E questa opinione appoggia ad altro criterio, poichè è forza ammettere, che le parole « populi tamen.... », dopo quelle risguardanti i duchi, accennano piuttosto ad una divisione attiva, e ciò conferma la lezione del codice ambrosiano, che ad una divisione passiva [1].

[1] Per ciò che spetta al modo, in cui seguì lo stanziamento, è da porsi attenzione ai due seguenti passi: 1. « Certum est — Alboin multos secum ex diversis, quas vel « alii reges, vel ipse coperat, gentibus ad Italiam adduxisse, unde usque hodie *eorum in quibus habitant vicos,* « *gepidos, bulgares, sarmatas, pannonios, suavos, noricos,* « sive aliis huiuscemodi nominibus *appellamus.* » P. D. II 26. 2. « Qui Gisulfus non prius se regimen eiusdem (sc. foro« julianae) civitatis, et populum suscepturum edixit, *nisi* « *ei quas ipse eligere voluisset langobardorum faras, hoc* « *est generationes, vel lineas tribueret.* Factumque est et « annuente sibi rege, *quas optaverat langobardorum prae*« *cipuas prosapias, ut cum eo habitarent, accepit:* et ita « demum ductoris honorem adeptus est. » P. D. II 9. — Con un esercito, rafforzato da frequenti incorporazioni (cfr. Bluhme — Die gens langobardorum und ihre herkunft — Bonn 1868, 31), comparve dunque Alboino in Italia; che gl'incorporati, dopo averne divisi i pericoli, partecipassero anche ai vantaggi dell'impresa, è certo fuori di

Finora si fece parola dei soli possessori di terre; ma qual fu la sorte dell'altra popolazione romana? Poichè qui manca ogni base sicura su cui poggiare, voglio supporre ad esempio gli esercenti mestieri, arti o la mercatura tributari del re o dei duchi, e mantenuta a tale scopo la divisione in corporazioni. Ciò meglio s'accorderebbe colla storia di queste nel periodo delle republiche, ed il diverso modo di procedere seguito dai longobardi troverebbe una spiegazione nella natura germanica, che dava tanta importanza al possesso di terre.

Se questi dunque furono gli effetti della conquista, senza punto tergiversare possiamo ammettere che i romani conservassero la loro libertà. Ma prima di ricercare quale fosse lo stato loro come uomini liberi, voglio fare una breve digressione. In sul principio di questo lavoro si cercò dare un'idea della condizione degli aldi; considerando le leggi di Rotari e quelle di Liutprando non si può a meno di non riconoscere nelle seconde un peggioramento della stessa [1], ciò che avrebbe dovuto far

dubbio; però lo stanziamento, tutt'altro che distruggere il legame nazionale, contribuiva anzi a che si conservasse sempre intatto. Se questo legame nazionale costituiva dunque la prima base dello stanziamento, quale ne costituiva la seconda? Io credo quello di famiglia, e parmi che ciò emerga appunto dal secondo passo succitato (cfr. anche Rot 177 « cum fara sua megrare » e la ricerca sul « faramanni » in Binding — Geschichte des burgundisch romanischen königreichs — Leipzig 1868, 20-25).

[1] Cfr Rot. 216 con Liut. 106 e Liut. 120; Hegel, op. cit. I. 399.

Digitized by Google

meraviglia ad Hegel. Poichè tra le due legislazioni evvi un periodo assai importante per la storia interna del regno; « per verità i longobardi signo-
« reggiavano la popolazione soggetta colle armi,
« col loro diritto nazionale, colle forme della co-
« stituzione loro comunale e militare: però con-
« traevano matrimonio colle figlie del paese; a
« mezzo della manomissione accoglievano nell'eser-
« cito e nel popolo sempre maggior numero di
« romani sottoposti al lor mundio; essi passarono
« ben presto alla religione cattolica e ne onora-
« rono il clero.... » [1]. Ma questo ravvicinamento non avrebbe dovuto piuttosto indirettamente cooperare a che si migliorasse o per lo meno non deteriorasse la condizione degli aldi, le cui file dovevano racchiudere ancora molti discendenti di quei romani, che per effetto della conquista erano venuti in tale stato? — In secondo luogo è da notarsi che della famosa terza parte « suarum frugum » non si trova fatta menzione, anzi si vide l'aldio soggetto a servizi personali [2]; oltracciò aldi e ro-

[1] « Die langobarden beherrschten die unterworfene be-
« völkerung zwar mit den waffen, mit ihrem volksrecht,
« mit den formen ihrer gemeinde = und heerverfassung:
« aber sie gingen eben ein mit den töchtern des landes;
« sie nahmen von den unter ihre vormundschaft gestell-
« ten römern immer mehrere durch freilassung in heer und
« volk auf; sie traten sehr bald zur katholischen kirche
« über und ehrten den römischen priesterstand . . . . . »
Hegel, op. cit. I. 417.

[2] Cfr. Liut. 68 (nota 4 pag 11) e Bethmann Hollweg, op. cit. 311, 39.

Digitized by Google

mani sono distinti gli uni dagli altri [1]. — Che se si volesse istituire un confronto colla conquista vandalica in Africa, la quale presenta in fatti dei punti d'analogia colla longobarda, sarebbe da opporre, che i vandali si stanziarono nella sola Zeugitana [2].

Se ora vogliamo ricercare qual fosse la condizione dei vinti quali uomini liberi, ci s'affaccia la solita oscurità, la quale è pianta indigena in questo campo della storia longobarda. È però da ammettersi ch'essi rimanessero dapprima esclusi dall'esercito e dalle adunanze popolari, che il loro guidrigildo fosse inferiore a quello degli arimanni [3], che li proteggesse il re [4]. Ma un simile ordine di cose non doveva durare per sempre. Il servizio delle armi, fattosi gravoso per le lotte frequenti, non pesava che sui longobardi; anche il lor numero poteva poi a poco a poco diminuirsi. Era necessario ricalcare la via altre volte seguita, in-

[1] Liut. 126, 127. Ciò che arbitrariamente opini Hegel dei « romanus homo » Liut. 127 v. op. cit. I 427.

[2] Papencordt, op. cit. 183.

[3] Ciò potrebbe venir avvalorato dai confronto cogli schiavi: « Si quis cum ancilla gentile fornicatus fuerit, « conponat domino eius solidos viginti; si cum romana « ancilla, conponat sold. duodicem ». Rot. 194. — La denominazione di « ancillae gentiles » essendo di certo applicata a tutte le schiave soggette alla « gens iangobardorum » (« rex *gentis* iangobardorum » proi. Rot. Grim. Liut. a. V. 717; VIII 720; IX 721 ecc.), deve pur comprendere quelle romane, le quali in conseguenza della occupazione vennero in potere dei barbari.

[4] Bethmann-Hollweg, op. cit. 318.

Digitized by Google

corporare nell'esercito i vinti. Che ciò seguisse in fatto, emerge con chiarezza dalle leggi militari di Astolfo, nelle quali l'incorporazione ci si presenta compiuta. Anche il ceto mercantile divide ormai il peso e l'onore delle armi; non basta: dal grado di ricchezza in genere, capitale o proprietà fondiaria, dipende il dispendio dell'armamento; perciò si stabilisce anche per i « negotiantes » quanto segue: « Item de illis hominibus, qui negotiantes « sunt et pecunias [1] non habent: qui sunt maiores « et potentes, habeant loricam et cavallos, scutum « et lanceam; qui sunt sequentes, habeant caval- « los, scutum et lanceam; et qui sunt minores, « habeant coccoras cum sagittas et arcum » (Ahist. 3 cfr. 2). Assorbito l'elemento romano dall'esercito, doveva di necessità scomparire di fronte alla legge la odiosa disuguaglianza tra le due nazioni, ed il pieno diritto far dimenticare al discendente dei vinti il nuovo tributo.

Ma la questione sulla condizione dei romani quali uomini liberi comprende pure l'altra sulla legge loro, ed in questa voglio tosto occuparmi.

Che, oltre la costituzione provinciale romana, cadesse pure, in causa della conquista longobarda, la municipale, è ciò che può riguardarsi come cosa ormai certa [2]; per ciò che spetta poi all'editto

[1] Intorno a « pecunia » v. Hegel, op cit. I 431, 3.

[2] Baudi di Vesme e Fossati — Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento dei feudi — Torino 1836, 177-185. Bethmann-Hollweg

dei re longobardi, sono da fissare due punti: esso veniva riconosciuto in tutto il regno, non escluso il ducato di Benevento [1] e vi veniva riconosciuto da tutte le nazionalità [2]. E qui si domanda, se però ai romani fosse lasciato il loro diritto privato, ed in allora come in questo campo si regolassero i rapporti tra vincitori e vinti. — Che ai romani fosse lasciato il loro diritto privato accenna anzitutto Rot. 204. Essa stabilisce, che la donna libera « lege « langobardorum vivens » abbia a rimanersi per sempre nel mundio [3]; è l'aggiunta, che induce a credere, nel regno si dessero altre donne, in ciò soggette a diritto diverso. Nella legislazione posteriore hannovi poi parecchie leggi, che fanno al

— Ursprung der lombardischen städtefreiheit — Bonn 1846, 4-28 Hegel, op cit. I 185-195, 487, 488. — Come un bel tratto del carattere di Savigny è da notarsi per incidenza quanto narra Bethmann-Hollweg di lui discepolo: « Als ich meine « schrift: Ursprung der lombardischen städtefreiheit 1846 « veroffentlichte, worin ich seine lieblingsmeinung, die « ableitung derselben aus der romischen municipalverfas- « sung, bestritt, sagte er freundlich lächelnd zu mir: auch « du, mein sohn Brutus? » — Erinnerung an fr. C. v Savigny als rechtslehrer, staatsmann und christ, zeitschrift für rechtsgeschichte — herausg. v. Rudorff, Bruns, Roth, Bohlau 1867, VI 1 64 38.

[1] Bethmann-Hollweg — Civilprozess 329.

[2] Cfr. Bethmann Hollweg, op. cit. 331.

[3] Da un formulario emerge, presso i longobardi persino il figlio minorenne ereditasse dal padre il mundio della madre (Merkel — Die geschichte des langobardenrechts, als beitrag zu Savignys geschichte des romischen rechts im mittelalter — Berlin 1850, 36 (Pertz vol. cit. 605).

Digitized by Google

caso nostro, giacchè il « si quis langobardus », con cui incominciano, denota senza dubbio trattarsi qui di disposizioni che punto non riguardano i romani. Queste disposizioni spettano infatti al diritto ereditario [1], al « morgincap », agli anni della maggiorennità [2]. Liut. 127 soltanto ha: « si quis ro-
« manus homo »; di essa si verrà ben presto a parlare; qui basti notare che indirettamente s'accorda con Rot. 204. Finalmente l'applicazione anche della legge romana ad altra sfera del diritto privato, cioè ai contratti, è apertamente confermata da Liut. 91. — Che se si viene al secondo punto della questione, è da tener conto della legge di Liutprando or ora citata, la quale tende a facilitare l'accordo per il caso non appartenessero i contraenti alla stessa nazionalità [3]. — Per ciò che ha tratto al diritto matrimoniale, giova sottoporre ad esame Liut. 127: « Si quis romanus homo mulierem
« langobardam tolerit et mundium ex ea fecerit,
« et post eius decessum ad alium ambolaverit ma-
« ritum sine volontatem heredum prioris mariti,
« faida et anagrip non requiratur; quia, postens
« romanum maritum se copolavit, et ipse ex ea
« mundio fecit, romana effecta est, et filii, qui de
« eo matrimonio nascuntur, secundum legem pa-
« tris romani fiunt et legem patris vivunt; ideo

[1] Cfr. Liut 91.

[2] Bethmann-Hollweg, op. cit 335, 336.

[3] Vedine la spiegazione in Bethmann-Hollweg, op. cit. 337, 338.

Digitized by Google

« faida et anagrip menime conponere devit qui eam « postea tolit, sicut nec de alia romana ». Questa legge fornisce tre deduzioni: 1. Se un romano vuol prendere sposa una longobarda, esborsa il prezzo per il mundio della stessa. 2. In conseguenza ella diventa romana, e procrea figli romani [1]. 3. Passando poi, morto il primo sposo, a nuove nozze « sine volontatem heredum prioris mariti — faida « et anagrip menime conponere devit qui eam po- « stea tolit, sicut nec de alia romana ». Se si tratti avvece di donne viventi a legge longobarda, vale l'opposto: « *Si puella libera aut vedua sine volon- « latem parentum ad maritum ambolaverit,* libero « tamen, *tunc maritus,* qui eam accepit uxorem, « *conponat anagrip solidos viginti et propter faida « alius viginti* » (Rot. 188 cfr. 204). Poichè la non applicazione di questa pena accenna a posizione indipendente, sorge qui il dubio se pure un longobardo, sposandosi a donna romana, fosse tenuto a pagare il prezzo del mundio. Benedetto di s. Andrea del Soratte racconta: « Accepit Rachisi uxo- « rem de hurbem Roma, nomine Tassia, et disru- « pit lex paterna langobardorum; morgyncaph et « mithio, que in suis legibus affixum est, non adim- « plevit ». (Pertz, op. cit. scrip. III 702). S'è lecito, ammesso sempre che ai vinti fosse lasciato il lor diritto privato, istituire un confronto tra le romane del regno e quelle straniere ad esso, s'è lecito il dar peso alle parole del cronista, allora il

[1] Cfr. Liut. 126 (nota 1 pag. 7).

Digitized by Google

dubio viene a sciogliersi in senso negativo [1]. In tal caso resta però sempre incerto, se la romana, in base al principio sanzionato da Liut. 127, rimanesse tale e procreasse figli romani, o se pur passasse alla legge dello sposo [2]. — Erano i vinti liberi, e di necessità dovevano avere anche un guidrigildo, poichè infatti questo è più conseguenza che prova di quello. Già prima ebbi occasione di notare il carattere del guidrigildo; a potere stabilire s'esso lo conservasse in ogni caso, mancano per verità nella vera epoca longobarda dati storici [3]; credo però mi si abbia a permettere di chiamar qui a confronto tre formole a Liut. 13. Esse suonano come segue:

« Petre, te appellat Martinus, quod tu occidisti « Dominicum suum fratrem. — De torto. — Si di- « xerit: « « ipse fuit romanus, non respondebo « tibi » », aut probet aut respondeat.

« Petre, te appellat Maria cum Dominico suo « mundoaldo, quod tu occidisti Paulum suum pa- « trem. — Non respondebo tibi, quia habet pa- « rentes. — Aut probet, quod habeat parentes, aut « respondeat.

« Petre, te appellat Maria cum Dominico suo

[1] Metà della meta costituiva appunto il prezzo del mundio (Osenbrüggen, op. cit. 87-89, anche Abel — Paulus Diakonus und die übrigen geschichtschreiber der langobarden — Berlin 1849, 203 3).

[2] Cfr. Liut. 14 e Osenbrüggen, op. cit. 90.

[3] Soltanto Liut. 13 col « si quis langobardus » accenna ad istituzioni diverse.

Digitized by Google

« tutore, quod tu occidisti Paulum patrem suum. — « Ego occidi patrem tuum, set non faciam tibi « compositionem, quia longobardus fuit. — Aut « probet, quod fuit longobardus, aut faciat compo- « sitionem ad filiam ».

Martino accusa Pietro d'avergli ucciso il fratello Domenico. — Difesa: « Ipse fuit romanus, non re- « spondebo tibi ».

Maria col mundoaldo accusa Pietro d'averle ucciso il padre. — « Non respondebo tibi, quia ha- « bet parentes ».

Maria col tutore accusa Pietro d'averle ucciso il padre. — Difesa: « Non faciam tibi compositionem, « quia longobardus fuit ».

Nel primo caso l'attore è fratello dell'ucciso; l'accusato può rifiutarsi di soddisfare, qualora il defunto fosse un romano. Dunque in tal circostanza il fratello non può muovere azione per l'uccisione del fratello.

Negli altri due casi chi accusa è la figlia dell'ucciso, il metodo di difesa è però diverso. Egli ha parenti, dicesi nel secondo; il defunto era dunque un longobardo, poichè Lint. 13 non chiamavane le figlie a godere parte del guidrigildo, che mancando i parenti maschi. È un longobardo, dicesi nel terzo. In fatto non lo era però, poichè in allora avrebbe potuto venir applicata direttamente la difesa del secondo caso; la figlia d'un romano dunque poteva ottenere l'intero guidrigildo del padre [1].

[1] Cfr. Wilda — Das strafrecht der germanen — Halle 1842, 681. 3 e Flegler — Das konigreich der langobarden in Italien — Leipzig 1851, 50, 51.

Digitized by Google

Queste brevi considerazioni danno per risultato: Il guidrigildo conserva o meno il proprio carattere, dipendentemente dalla nazionalità dell'ucciso.

E qui dovrebbe aver termine la mia dissertazione; però non sarà fuor di luogo l'aggiungere alcune cose dei terziatori « de Leburia » [1], i quali ebbero a servire di prova ai sostenitori della teoria dell'aldionato [2].

I terziatori, « tertiatores » o « censiles homines » nel patto d'Arechi [3], « tert(c)iatores » anche « coloni terciatores » in quello di Sicardo [4], vengono da una parte distinti dai servi [5], dall'altra contrapposti ai liberi [6]. Essi non sono obbligati al servizio delle armi [7]; delle loro prestazioni parla Sic. pac. § 14: « De tertiatoribus vero hoc stetit, ut « nulla nova eis a parte reipublicae imponatur, « excepto antiqua consuetudine, hoc (est) respon- « saticum solum, et angaris et calcarias, simul et « ad dominas suas (sic) angarias et pensiones se- « cundum antiquam consuetudinem, nec non et

[1] Pact. Arec p. a 774, Sic. a. 836 cum neapol., Pertz, op. cit. leg. IV 213 — 215, 216-221; Leb. v. 213, 1.

[2] Troya, discorso, § 27, Hegel. op cit. I 404. Anche Schupfer vede nei terziatori « gli antichi proprietari ro- « mani », però gli ammette liberi (op. cit. 78, 79, 81).

[3] Ar. pac. §§ 11, 12.

[4] Sic. pac. §§ 4, 14 ecc; rubr. 32.

[5] Ar. pac. §§ 12, 13, 14; Sic pac rubr 47, 48.

[6] « Ut si quis homo liber uxorem duxerit tertiatricem » Sic. pac rubr. 22.

[7] Sic pac rubr. 20, 21.

Digitized by Google

« exenium ad ducem (invicem?), unum semel in « annum, quod fuit prisca consuetudo »; il loro rapporto poteva poi avere un termine [1].

Ed ora egli è necessario stabilire più particolarmente a qual classe sociale vadano ascritti. Noi li vediamo contrapposti ai liberi; pure il voler dedurre dalla rubrica citata a n. 6 pag. 31, alla quale manca il paragrafo corrispondente, che a questi non fosse permesso il matrimonio con loro [2], è un voler troppo: dall'altra parte ci appaiono distinti

[1] « Si censiles homo de Leburia patitur oppressiones a « parte do Neapolim, et voluerit exfundare (Ar. pac §§ 2, 5, « 11) se de ipso fundo, ponit post regiam domus suae ipsum « fustem, sicut antiqua fuit consuetudo, et vadit ubi vo- « luerit. Si autem pars do Neapolim cum parte lango- « bardorum potuerit revocare ipsum tertiatorem in ipsum « fundum, et fundare illum ibi, potestatem habeant, et « serviat ambobus partes sicut antea servivit. Et si « aliunde voluerit ibi hominem fundare, potestatem ha- « beant; et si hoc facere non potuerint, aut non voluerint, « dividant inter se fundum et terris ipsius ». Ar. pac. § 12. Per verità del « fustem post regiam domus ponere », caratterizzato come antica consuetudine, non è, per quanto mi consta, fatta menzione nei monumenti storici dei longobardi; esso indica però con probabilità il licenziarsi che fa il terziatore (cfr. Grimm — Deutsche rechtsaltertümer — II aus. Göttingen 1854, 136). — Giacchè poi qui si tratta di terziatori comuni (cfr. anche Ar. pac. § 14), mi trovo indotto a supporre che quel simbolo giuridico, d'origine germanica (« ant. cons. »), venisse ora più generalizzato nella sua applicazione, e perciò appunto sia detto soltanto « si pat. oppres. a parte de Neap. ».

[2] Walter, op. cit. I 45, 5.

dai servi. [illegible] intermedio fra la [illegible] nato dunque. Vi s'op[illegible]no tribulari anche de[illegible] ammesso degli aldi [1]; [illegible] ciò la natura delle [illegible] dal ricercare in [illegible] ibutarii » di P[illegible] acono. Io credo di non errare collo scorgere dei punti d'analogia fra il rapporto dei terziatori ed il rapporto di locazione a vita od ereditaria [2], punti d'analogia, che, sebbene non bastino ad una deduzione certa, pure non sono da disprezzarsi affatto:

1. Nei contratti di locazione è fissata la multa, che dovea pagarsi dal proprietario del fondo, qualora egli accrescesse le prestazioni dovute [3], ed una multa trovasi fissata nel patto di Sicardo [4];

2. Si terziatori che livellari non possono venir staccati dal fondo che eccezionalmente [5];

[1] Gli « aldiones ad ius publicum pertinentes » cap. tic. a 801 c. 6, Pertz, op. cit. leg. I. 84 (cit. Hegel, I, 405) non sono che aldi publici, come dalla rubr. stessa: « De aldio- « nes publicis ad ius publicum pertinentibus ».

[2] Troya, C. d. l IV 225, 416. V 65, 180, 182, 251, 539, 635, 637, 666, 697.

[3] Troya, C. d l. V 66, 636, 638, 667.

[4] Sic. pac. § 14.

[5] [illegible] hoc promittimus de terciatoribus, ut si a lango- [illegible]uerint, comparantur et nullatenus in navo [illegible] trans mare venundentur: excepto si [illegible] facere voluerit, habeat sibi licen- [illegible] pac § 4. Cfr. Liut. 92: « Si [illegible]ra aliena resedens livellario

3. Ana [illegible] ie parmi usata per qu[illegible] nomi-nazione nei [illegible]

La condizion[illegible] inoltre ad essere [illegible] bile di stabilire [illegible] verso il publico fo[illegible] lle [illegible] deli [illegible] petua dal servizio [illegible] rmi [2], poich[illegible] beri non uscivano al[illegible] guerra, [illegible] non forse come scudieri dei loro padroni.

« nomine, humicidinm fecerit et fugam lapsus fuerit. tunc ille, « in cuius terra ipse humicida habitavit, habeat spatium in « mense uno ipsum hominem perquirendum; et si eum « invenerit, licenciam habeat ipsum hominem, quamvis « liber sit, conpraehindendum et tradendum in manus illius « cui humicidium fecit ».

[1] « Quia istae terrae — de illis hominibus fuerunt, qui « censum (cfr. Ar. pac. § 12 a nota 1 pag. 32) reddiderunt in « Capua, et sic eos habuerunt comitatus capuanus, sicut « alios massarios de Liburias » Ar pac. § 10.

[2] Troya. C. d. l. V 252, 510.

[3] « Ut non *praesumat* aliquis terciatorem exercitalem « aut militem facere ». Sic, pac. rub. 20; cfr. Liut. 83

21 LUG 187

Digitized by Google